

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Tribunale delle Imprese

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

dott. Maria Cristina ERLICHER - Presidente
dott. Alex Kuno TARNELLER - Giudice
dott. Federico PACIOLLA - Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. [omissis] promossa da

- [Caio] [omissis] rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto introduttivo, dagli avvocati [omissis], con domicilio eletto presso il loro studio in [omissis]

PARTE ATTRICE

contro

- [Tizio] [omissis] rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avvocati [omissis], con domicilio eletto presso lo studio [omissis]

PARTE CONVENUTA

con oggetto: esclusione del socio di S.r.l.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con atto di citazione d.d. [omissis] 2017, l'attore Caio, in qualità di socio della Alfa S.r.l., titolare di quota pari al 50% del capitale sociale, ha evocato in giudizio Tizio, socio titolare di quota corrispondente al restante 50% del capitale sociale, chiedendone l'esclusione per giusta causa.

A fondamento delle proprie pretese espone l'attore che:

- in occasione dell'assemblea d.d. [omissis] Tizio ha espresso voto contrario all'approvazione del bilancio d'esercizio, adducendo la seguente motivazione: "Il Signor Tizio si dichiara contrario all'approvazione del bilancio, contestando tutto quello che è stato dichiarato nel presente verbale dal Dott. V. quale delegato del socio Caio e dallo stesso Caio quale Presidente. L'approvazione del bilancio è contraria agli accordi di cui alle trattative e comunque non è concordata tra i soci essendo anche atto di straordinaria amministrazione";

- tale voto negativo rappresenterebbe, in realtà, un tentativo di costringere l'attore ad accettare le richieste del convenuto nell'ambito della controversia che li contrappone in relazione alla "divisione" del gruppo facente capo alla Alfa S.r.l.;

- Tizio avrebbe pertanto agito violando i principi di buona fede e correttezza e in conflitto di interessi;

- il convenuto, sempre al fine di coartare l'attore, avrebbe inoltre minacciato di denunciare alle autorità competenti e di rendere pubbliche presunte infrazioni alle norme edilizie e di sicurezza commesse

nella realizzazione dell'impianto e nella costruzione dell'immobile di proprietà della controllata Beta S.r.l.;

- con ricorso ex artt. 2485 c.c. e 737 e ss. c.p.c., depositato il 13.1.2017 e notificato ad Alfa S.r.l. il [omissis] 2017, Tizio avrebbe poi chiesto all'intestato Tribunale l'accertamento della presunta impossibilità di funzionamento della società e la conseguente sua messa in liquidazione;

- il medesimo, infine, si sarebbe reso responsabile, anche in precedenza, di comportamenti gravemente pregiudizievoli, tra cui: "1) le ripetute vessazioni nei confronti dei dipendenti, rei di non assecondare i suoi abusi; 2) la frequentazione di dubbie figure, che hanno portato ad accertamenti ed indagini da parte della Guardia di Finanza nei confronti di Beta S.r.l. e dei suoi soci amministratori per presunti reati fiscali; 3) gli illeciti previdenziali commessi nel gestire il personale; 4) le appropriazioni indebite e l'uso illegittimo dei beni delle società; 5) l'assunzione di obbligazioni a nome e per conto delle società senza averne i poteri, 6) gli illeciti e le violazioni al disciplinare commesse presso la centrale idroelettrica di SIP, tanto da rischiare la revoca della concessione; 7) la concorrenza sleale perpetrata in danno delle società del gruppo".

Alla luce di quanto precede, dovrebbe applicarsi l'art. 29 dello statuto di Alfa S.r.l., che consentirebbe di escludere per giusta causa il socio in presenza di "inadempienze agli obblighi assunti nei confronti della società".

Costitutosi in giudizio con comparsa d.d. 09.06.2017, Tizio ha domandato, in via preliminare, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Alfa S.r.l. e, nel merito, la reiezione delle domande attoree.

La clausola di cui all'art. 29 dello statuto di Alfa S.r.l., invero, in quanto connotata da assoluta genericità, non rispetterebbe il requisito della specificità imposto dall'art. 2473 *bis* c.c. e sarebbe, in parte qua, nulla.

Parte convenuta contesta, in ogni caso, di aver violato gli obblighi sociali.

Esponde in particolare che, alla data del [omissis] 2016, era stato raggiunto tra i due soci un accordo sulla "divisione" del gruppo; ciononostante, Caio, in qualità di amministratore, ha sottoposto all'approvazione dell'assemblea un bilancio d'esercizio predisposto unilateralmente, senza coinvolgere in alcun modo il socio e coamministratore Tizio.

Non sussisterebbe pertanto alcuna violazione degli obblighi di correttezza e buona fede. Né, d'altra parte, potrebbe riconoscersi un conflitto di interessi, che presupporrebbe nel socio un interesse suscettibile di arrecare un danno alla società, mentre la delibera di approvazione o mancata approvazione del bilancio, in quanto non dispositiva, sarebbe inidonea ad arrecare qualsivoglia danno.

Anche le ulteriori condotte censurate dall'attore non integrerebbero alcuna violazione degli obblighi del convenuto verso la Alfa S.r.l., rappresentando anzi, per quanto riguarda il ricorso ex artt. 2485 c.c., l'esercizio di un diritto.

A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza d.d. [omissis] 2017, il giudice ha rigettato con ordinanza d.d. [omissis] 2017 l'eccezione preliminare di rito relativa al difetto di contraddittorio nei confronti di Alfa S.r.l.

Successivamente, all'udienza d.d. [omissis], le parti hanno rassegnato le conclusioni in epigrafe riportate e la causa è stata rimessa al collegio, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

2. L'eccezione preliminare di rito di difetto del contraddittorio nei confronti della società Alfa S.r.l., quale pretesa litisconsorte necessaria ex art. 102 c.p.c. nell'azione di esclusione del socio, è infondata e deve essere rigettata.

Preliminarmente occorre osservare come l'istituto del litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., invocato dal convenuto, si fondi alternativamente su ragioni di diritto sostanziale, quando in un giudizio costitutivo risulta dedotto un rapporto tra più di due parti, o di diritto processuale, da rinvenire nelle ipotesi di sostituzione processuale e in casi di opportunità pratica.

Le esigenze di mera opportunità pratica, quali l'opponibilità del giudicato sostanziale nei confronti di un terzo, peraltro, giustificano un litisconsorzio necessario nei soli casi specificamente previsti dal legislatore, al di fuori dei quali prevale il c.d. criterio funzionale, da rinvenire nell'attuazione dello scopo pratico perseguito dall'attore (Cass., Sez. Un., sent. 13.11.2013, n. 25454) e nell'interesse concreto delle parti (Cass., Sez. Un., sent. 14.05.2013, n. 11523).

Nella fattispecie in esame, l'attore mira a risolvere il rapporto contrattuale che lo lega al convenuto e che ha dato origine alla società Alfa S.r.l.

A tal fine richiama l'art. 29 dello statuto della medesima società (doc. 6 parte attrice), il quale al terzo capoverso dispone che "Se la società si compone di due soli soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro."

Tale previsione corrisponde a quanto dettato dall'art. 2287, comma 3, c.c. per l'esclusione nelle società di persone composte da due soli soci.

Il legislatore, invero, ad eccezione dell'ipotesi di cui all'art. 2466 c.c. in tema di socio moroso, non ha predisposto una disciplina specifica per il procedimento di esclusione del socio nelle società a responsabilità limitata, né ha indicato l'organo competente ad adottare la relativa delibera.

La materia risulta pertanto rimessa all'autonomia statutaria, che, qualora si avvalga della facoltà di introdurre specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa, come riconosciuta dall'art. 2473 bis c.c., deve disciplinare, tra l'altro, le modalità di assunzione della delibera, l'organo competente, le maggioranze necessarie, la comunicazione della delibera al socio escluso, l'eventuale ricorso a strumenti di conciliazione preventiva, il termine entro il quale il socio escluso possa fare opposizione.

A fronte di eventuali lacune della disciplina pattizia, occorrerà fare applicazione, in via analogica, di quanto espressamente previsto per altri tipi sociali, avendo riguardo non solo alle società di capitali, ma, considerati i marcati tratti personalistici che connotano la disciplina delle società a responsabilità limitata, anche alle società di persone.

Nel caso di specie, stante il richiamo operato dall'art. 29 dello statuto ad una norma dettata per la società semplice e l'evidente carattere personalistico di una società composta da due soci con quote paritarie, l'interpretazione delle regole statutarie non può prescindere dall'esame della norma incorporata di cui all'art. 2287, co. 3 c.c. e, in generale, dai principi in materia di società di persone

In particolare, il citato art. 29, così come l'art. 2287, comma 3, c.c., nulla dispone quanto alla legittimazione passiva, né prevede un litisconsorzio necessario nei confronti della società, limitandosi ad attribuire al socio, e non alla società, la legittimazione attiva (cfr. Tribunale di Cosenza, sentenza 21.11.2007).

L'esclusione viene così a configurarsi come interesse disponibile del singolo socio, al quale si contrappone l'interesse di segno contrario del socio escludendo.

Si deve pertanto ritenere che la legittimazione passiva spetti al solo socio di cui si domanda l'esclusione, in quanto controparte del contratto costitutivo dell'ente, e non anche alla società, in capo alla quale non è dato rinvenire alcun interesse a contraddire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. e alla quale non possono derivare né vantaggi, né pregiudizi dalla decisione della causa.

Dalla configurazione bilaterale che viene ad assumere in concreto il contratto sociale e, conseguentemente, la controversia dedotta in giudizio discende quindi l'impossibilità di rinvenire una fattispecie di litisconsorzio necessario per ragioni di diritto sostanziale.

D'altra parte, sulla base di quanto precede, non si può neppure sostenere che il socio agisca per l'esclusione in via surrogatoria o sulla base di una legittimazione straordinaria, cioè quale sostituto della società, alla quale per tale via dovrebbe essere riconosciuto il ruolo di litisconsorte necessaria.

In assenza di una legittimazione attiva della società, invero, non può predicarsi la sussistenza di un'inerzia ai sensi dell'art. 2900 c.c.

L'azione in oggetto, inoltre, è alquanto diversa rispetto a quella promossa dal socio per far valere la responsabilità degli amministratori ex art. 2476 c.c., comunemente ricondotta tra i casi di sostituzione processuale.

Nel giudizio di esclusione, infatti, alla società non è riconosciuto neppure il limitato potere di rinunciare o transigere l'azione di cui all'art. 2476, comma 5, c.c., né, in caso di accoglimento della domanda, la stessa è tenuta al rimborso delle spese di lite a favore del socio attore ai sensi dell'art. 2476, comma 4, c.c.

Non vale infine ad affermare la sussistenza di un litisconsorzio necessario la considerazione secondo cui la risoluzione inciderebbe sul rapporto tra socio e società e in capo a quest'ultima sorgerebbe l'obbligo di liquidazione della quota del socio escluso, onde sarebbe indispensabile una sua partecipazione al giudizio per renderle opponibile l'accertamento giurisdizionale ed evitare che la sentenza risulti *inutiliter data*.

L'esclusione, invero, sia essa pronunciata da un organo sociale, dall'autorità giudiziaria o da un terzo, rileva come un fatto storico esterno, che opera come presupposto per la cessazione del rapporto sociale e il sorgere dell'obbligo di liquidare la quota.

La sentenza, in altri termini, risulta opponibile alla società in forza delle previsioni legali e statutarie che la individuano come fatto costitutivo della risoluzione parziale e dell'obbligo di liquidazione.

In definitiva, in considerazione della volontà manifestata dai soci nello statuto, deve ritenersi che gli stessi abbiano rinunciato ad avvalersi, nei rapporti interni, dello schermo della personalità giuridica ed abbiano ricondotto il rapporto sociale alla dimensione pattizia, nell'ambito della quale la legittimazione spetta alle sole parti contrattuali.

3. Tanto premesso, nel merito, la domanda attorea è infondata e deve di essere rigettata.

Come evidenziato, l'attore chiede l'esclusione del convenuto dalla Alfa S.r.l. sulla base del citato art. 29 dello statuto sociale, che, esercitando la facoltà di introdurre specifiche cause di esclusione per giusta causa concessa dall'art. 2373 *bis* c.c., testualmente così dispone:

"29.1 (...) può essere escluso per giusta causa il socio che:

- essendosi obbligato alla prestazione di opera o servizi a titolo di conferimento, non sia più in grado di adempiere agli obblighi assunti;
- sia sottoposto a procedure concorsuali;
- risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della società; (...)"

L'attore, invero, ritiene Tizio responsabile di gravi inadempimenti agli obblighi assunti verso la società, da rinvenire nel voto contrario all'approvazione del bilancio di esercizio 2015, nella denuncia di presunte irregolarità commesse nell'ambito della controllata Beta S.r.l., nella proposizione di un ricorso volto all'accertamento dello scioglimento della società per impossibilità di funzionamento e in altri atti pregiudizievoli.

A detta dell'attore, il convenuto avrebbe pertanto agito in violazione dei doveri di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e in conflitto di interessi, perseguendo l'unico obiettivo di costringerlo ad accettare le condizioni poste in merito alla "divisione" del patrimonio sociale.

Ciò premesso, occorre rilevare che il legislatore, nell'introdurre con la riforma del 2003 l'art. 2473 bis cc, ha innovato significativamente il sistema previgente, prevedendo nella società a responsabilità limitata la possibilità di esclusione del socio, oltre che nel caso, comune alle società per azioni e contemplato anche nel sistema previgente, della mancata esecuzione dei conferimenti disciplinato dall'art. 2466 c.c., anche nel caso di "giusta causa" introdotta da apposita clausola statutaria, la quale individui "specifiche ipotesi di esclusione" appunto per giusta causa.

Tale disciplina normativa, cui deve riconoscersi carattere inderogabile, richiede dunque esplicitamente una predeterminazione statutaria delle ipotesi di esclusione, che, per rispettare il dato normativo, devono rispondere ai due requisiti della riconducibilità alla nozione di giusta causa e della specificità.

Il canone della specificità, in particolare, esige una tipizzazione dei casi di esclusione, mediante l'individuazione di accadimenti definiti e circoscritti (cfr. Trib. Trento, decreto 04.04.2013; Trib. Milano, ordinanza 07.11.2013; Trib. Milano, ordinanza 28.02.2014; Trib. Milano, ordinanza 23.07.2015; Trib. Milano, ordinanza 13.06.2016).

Tanto al fine di limitare la discrezionalità interpretativa ed evitare che l'istituto dell'esclusione si trasformi in uno strumento, generale e generico, di reazione ad un qualsiasi e non predeterminato contegno del socio, comprimendo con il conseguente obbligo di rimborso della quota le risorse a disposizione dell'attività di impresa e a garanzia dei creditori sociali.

La clausola statutaria invocata da parte attrice, nel prevedere l'esclusione per giusta causa del socio che "risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della società", riprende il dettato dell'art. 2286 c.c. in tema di società di persone, che tale sanzione contempla in caso di "gravi inadempimenti delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale".

Una simile formulazione, priva oltretutto del requisito della gravità di cui all'art. 2286 c.c., risulta tuttavia del tutto indeterminata e non può in alcun modo ritenersi conforme al canone della specificità imposto nell'ambito delle società a responsabilità limitata dall'art. 2473 bis c.c., abbracciando la totalità degli inadempimenti agli obblighi sociali, quali ne siano la fonte o la portata (cfr. Trib. Milano,

ordinanza 07.11.2013; Trib. Milano, ordinanza 28.02.2014; Trib. Milano, sentenza 05.09.2014, n. 10786; Trib. Roma, sentenza 28.11.2017).

La chiarezza del descritto impianto normativo e l'assenza di lacune impedisce [*sic*] del resto di procedere ad una pretesa interpretazione correttiva o analogica, che in applicazione dei principi generali di buona fede e correttezza guardi alle disposizioni relative all'esclusione nelle società di persone o alla risoluzione per inadempimento del contratto ex art. 1453 c.c. (cfr. Trib. Roma, sentenza 28.11.2017; Trib. Milano, ordinanza 09.01.2020).

Dalle considerazioni svolte deriva, in conclusione, la nullità in parte qua dell'art. 29 dello statuto della Alfa S.r.l. e, stante l'assenza di un fondamento statutario o normativo per una pronuncia di esclusione, l'inutilità dell'accertamento degli inadempimenti lamentati.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza.

Caio va quindi condannato alla rifusione in favore di Tizio delle spese del giudizio, da quantificarsi nella misura media prevista dal D.M. n. 55 del 2014 (tab. n. 2 - scaglione di valore indeterminato) per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e con riduzione del 30% per la fase istruttoria stante la limitata attività processuale espletata, e pertanto in complessivi Euro [omissis], oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

rigetta le domande di parte attrice;

condanna Caio a rifondere a Tizio le spese del presente giudizio, che liquida in Euro [omissis], oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Bolzano, il 5 maggio 2020.

Depositata in Cancelleria il 6 maggio 2020.